Col progetto new entrepreneurs in Europe l'esperienza è finanziata dall'Ue

Erasmus per imprenditori

Giovani in affiancamento dei vertici aziendali

DI ROBERTO LENZI

I giovani imprenditori o professionisti che hanno sede in uno dei 27 stati membri Ue possono richiedere di partecipare al programma «Erasmus for yong enterpreneurs». Il programma prevede di affiancare il giovane a un imprenditore esperto localizzato in un altro paese. Il «giovane imprenditore» dovrà dimostrare di avere competenze e conoscenze legate al percorso di studi, oltre che attitudine personale al mondo degli affari. Avere un'idea imprenditoriale valida è un requisito indispensabile per poter partecipare. Per dimostrare la validità della propria proposta, avrà un ruolo cruciale la redazione del business plan che riassume gli obiettivi operativi e finanziari del business e contiene gli schemi e bilanci dettagliati, che mostrano come realizzare gli obiettivi. I giovani imprenditori e gli imprenditori ospitanti interessati inviano la propria candidatura compilando il modulo online disponibile sul sito **www.erasmus-entrepreneurs.eu** stabilendo un primo contatto con l'organizzazione intermedia selezionata. La scelta dell'organizzazione intermedia è legata a un discorso di natura territoriale, è dunque preferibile selezionare come organizzazione intermedia un soggetto del proprio territorio o della propria nazione. L'imprenditore ospitante deve essere un imprenditore con esperienza superiore ai tre anni, nella gestione di una micro, piccola o media impresa in uno dei 27 stati membri o deve essere una figura coinvolta, in qualità di manager, nella gestione di un'azienda. Il suo è un ruolo fondamentale nell'accompagnamento del giovane, deve quindi avere la volontà di condividere la sua esperienza e le sue competenze con il neoimprenditore, che potrà, così, beneficiare in termini di nuove competenze e nuovi spazi di business in un altro paese europeo. L'imprenditore senior deve impegnarsi nell'assicurare una crescita delle competenze del giovane imprenditore attraverso un processo di affiancamento e training on the job. Il programma Erasmus giovani imprenditori non ha alcun requisito minimo o massimo legato all'età dei partecipanti, siano essi giovani imprenditori o imprenditori ospitanti. Ammette a partecipare anche i liberi professionisti, ricomprendendoli nell'accezione di Pmi. Come regola generale un imprenditore ospitante non può accogliere due o più giovani imprenditori contemporaneamente. Un'eccezione può essere fatta se i due giovani imprenditori provengono da due paesi diversi e da diverse imprese e non hanno nessun rapporto l'uno con l'altro. Inoltre il periodo di permanenza deve essere differente l'uno dall'altro. Il sostegno finanziario dato ai giovani imprenditori consiste in spese di viaggio, che possono essere relative ai viaggi di andata e ritorno tra i due paesi interessati. Inoltre vengono finanziate le spese di soggiorno, in particolare i costi per l'alloggio. Il sostegno finanziario è a carico dell'organizzazione intermedia ai quali i nuovi imprenditori presentano la domanda iniziale. Il nuovo imprenditore deve fornire all'organismo intermedio le spese sostenute documentate da titoli di spesa idonei.

Crisi o non crisi, le aziende vogliono certificazioni Iso

Sono poco più di 83 mila le aziende e quasi 128 mila i siti produttivi (uffici, stabilimenti ecc.) che dispongono di certificazioni Iso 9001. Non solo: dopo il forte sviluppo registrato fino al 2006, il numero di imprese che decide di investire in certificati continua a crescere: +1,5% nel 2012, nonostante le gravi difficoltà che il tessuto produttivo sta attraversando. Il dato è emerso ieri, in occasione della presentazione del rapporto «La domanda di certificazione di qualità nel sistema d'impresa», realizzato da Accredia (l'Ente unico nazionale di accreditamento), in collaborazione con il Censis, e il supporto di Cna, Confapi e Confartigianato, che hanno analizzato un campione di oltre 800 aziende, prevalentemente Pmi.

Pubblicità legale, l'Autorità vuole chiarezza sulle norme

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici chiede a governo e parlamento di fare chiarezza sul regime giuridico applicabile alla pubblicità legale dei bandi e avvisi di gara. Con l'atto di segnalazione a governo e parlamento del 9 aprile 2013, concernente le modalità di pubblicazione di avvisi e bandi di gara sui quotidiani, l'Authority prende atto dei diversi interventi normativi succedutisi dal 2009 ad oggi e che hanno creato una situazione di scarsa chiarezza rispetto all'applicazione dell'obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi per estratto sui quotidiani, così come previsto dall'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti; da ciò l'auspicio di un intervento normativo che coordini le diverse disposizioni intervenute. In particolare l'art. 66 prescrive, al comma 7, che la pubblicazione degli avvisi e dei bandi avvenga «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti». Parimenti, per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, mentre l'art. 122, comma 5, prevede che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro siano pubblicati «per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori». La segnalazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che l'applicazione delle norme sulla pubblicità di avvisi e bandi per l'affidamento dei contratti pubblici è materia che reca con sé importanti implicazioni sulla regolarità delle procedure di gara. L'Autorità presieduta da Sergio Santoro ritiene, dunque, auspicabile un intervento normativo che coordini le diverse disposizioni intervenute, in linea con le misure di modernizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, introdotte con i recenti interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo.

Andrea Mascolini

L'indice nazionale delle Pec di imprese e professionisti

Istituito presso il ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato «indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» (Ini-Pec). Con la finalità di favorire la presentazione per via telematica delle istanze, delle dichiarazioni e dei dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione, imprese e professionisti. Due sono le sezioni in cui è suddiviso l'Ini-Pec: «sezione imprese» e «sezioni professionisti». Tutto questo grazie alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del 9 aprile n. 83 del decreto del ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2013 rubricato «indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec)». Il decreto Mise è stato emanato in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del dlgs 7 marzo 2005, n. 82 concernente «codice delle amministrazione digitale», introdotto dall'art. 5, comma 3, del dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'Ini-Pec è realizzato e gestito in modalità informatica dal Mise avvalendosi del supporto di InfoCamere.È incardinato in una infrastruttura tecnologica e di sicurezza, che rende disponibili gli indirizzi Pec per il tramite del portale telematico. In fase di prima costituzione, la sezione imprese verrà realizzata attraverso l'estrazione dal Registro delle imprese delle informazioni relative alle imprese che risultano attive e che hanno provveduto al deposito dell'indirizzo Pec. Mentre la sezione professionisti verrà realizzata con il trasferimento in via telematica da parte degli ordini e collegi professionali a InfoCamere, degli indirizzi Pec detenuti, che dovrà avvenire entro l' 8 giugno 2013. Inoltre in fase di prima applicazione gli ordini e collegi professionali sono tenuti a trasmettere gli aggiornamenti dei dati da inserire nell'Ini-Pec, ovvero a confermare l'assenza di aggiornamenti degli stessi, ogni 30 giorni mentre InfoCamere procede all'estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle imprese, relativamente ai dati da inserire nell'Ini-Pec, ogni 30 giorni.

Cinzia De Stefanis

DIRITTO ANNUALE

Tributo Cdc L'avviso entro il 15/5

DI CINZIA DE STEFANIS

Entro il 15 maggio per le imprese iscritte al registro delle imprese in arrivo (via pec o per posta) la comunicazione da parte della camera di commercio competente della misura del diritto annuale per il 2013. Il Mise, con la nota del 21 dicembre 2012, prot. n. 0626118, ha determinato le misure degli importi del diritto annuale per l'anno 2013. L'art. 24, 35 comma, della legge n. 449 del 1997 stabilisce «L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del registro delle imprese». Dunque, a coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, sarà inibito, su tutto il territorio nazionale, il rilascio di qualsiasi certificazione da parte dell'ufficio del Registro delle imprese. È l'articolo 8 del regolamento di attuazione a stabilire che entro il 15 maggio di ogni anno, la camera di commercio, attraverso la sua rete di informatica (InfoCamere) provveda a inviare, a ciascuna impresa iscritta al registro delle imprese, un comunicato contenente, oltre i dati identificativi dell'impresa stessa, le seguenti informazioni: la propria posizione nei confronti della camera di commercio; gli importi dovuti dai soggetti iscritti nella sezione speciale; le modalità di pagamento del diritto annuale; i dati necessari per l'autodeterminazione dell'importo dovuto e le istruzioni per la compilazione del modello F24, da utilizzare per il versamento. Le misure del diritto camerale per i soggetti di nuova iscrizione (cioè nell'anno 2013) sono le seguenti: le nuove imprese individuali, iscritte nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute a corrispondere gli importi fissi (rispettivamente, di 88 euro e di 200 euro); le società semplici agricole versano 100 euro; tutte le altre nuove imprese versano l'importo relativo alla prima fascia di fatturato, pari a 200 euro.